REGOLAMENTO COMMISSIONI DI GARA

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente documento ha lo scopo di regolamentare la fase di costituzione e di funzionamento di tutte le Commissioni giudicatrici di gare il cui ruolo prevede la valutazione delle offerte presentate in esito alla pubblicazione di bandi o avvisi di gara.
2. Esso definisce i criteri di formazione della Commissione e le regole di trasparenza; persegue la piena autonomia di giudizio della medesima Commissione ed individua i mezzi idonei per l'espletamento dell'incarico, così da separare nettamente la fase di valutazione delle offerte da quelle decisionali (precedente e successiva alla gara) che restano di competenza del CET scrl.

Art. 2 - Composizione

1. Le Commissioni di gara sono nominate con determina del dirigente del CET scrl.
2. Il numero dei membri deve essere dispari e non inferiore a tre.
3. La composizione deve essere tale da comprendere le professionalità di tipo tecnico ed amministrativo opportune in relazione alle caratteristiche della gara ed all'oggetto dell'affidamento; tali figure professionali sono reperite prioritariamente all'interno dell'organico del CET scrl, salvo ricorso a professionalità esterne, ove necessario. Le figure esterne sono scelte fra quelle previste dalle lettere a) e b) del comma 8 dell'art. 84 del d.lgs 163/06. Il ricorso a figure esterne deve essere motivato nella determina di nomina della commissione giudicatrice.
4. Il Presidente della commissione di gara deve essere necessariamente individuato all'interno della stazione appaltante nella figura del dirigente o, in via eccezionale, del funzionario apicale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari nominati devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. n. 163/2006.
6. I lavori della Commissione saranno verbalizzati da funzionario in possesso di idonea professionalità, che assume l'incarico di Segretario. Nel caso in cui i funzionari del CET fossero tutti membri della commissione di gara, il dirigente potrà prevedere, se lo ritiene opportuno per la complessità dell'appalto, di nominare il segretario avvalendosi di altre professionalità presenti nella struttura, compreso il Segretario Amministrativo previsto dallo statuto.

Art. 3 - Incompatibilità

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 2 comma 4 relativamente al Presidente, ognuno dei membri della Commissione avrà l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, secondo i principi vigenti in materia desumibili dall'art. 51 del codice di procedura civile, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.
2. Il Presidente della Commissione - o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente – potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà l'Amministrazione della Società, confermando o sostituendo il membro incompatibile.

Art. 4 - Autonomia

1. La Commissione è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice che opera con piena autonomia di valutazione rispetto al CET scrl ed a qualunque altro soggetto.
2. La Commissione non riceverà dal CET scrl o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito; salvo quanto desumibile dagli atti di gara; eventuali indebiti interventi saranno segnalati ai soggetti presenti presso CET scrl, competenti per il controllo di legalità, ed in particolare per quello disposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
3. L'eventuale revoca della nomina della Commissione potrà essere fatta solo con atto adeguatamente motivato e solo in precedenza all'inizio dei lavori della Commissione stessa con l'apertura delle offerte.
4. Ove uno o più membri vengano meno - per cause obiettive, per conflitto di interessi o per loro volontà - sarà provveduto alla sostituzione, nel rispetto dei criteri di professionalità stabiliti; al momento dell'ingresso di nuovo membro, la Commissione dovrà ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

Art. 5 - Regole e trasparenza

1. Il lavoro della Commissione di gara è improntato alla massima trasparenza.
2. Anche ove non espressamente previsto dagli atti di gara, la valutazione delle componenti dell'offerta passibili di discrezionalità tecnica sono precedute dalla determinazione dei criteri di valutazione, da effettuarsi prima dell'apertura delle offerte.
3. Per le decisioni non unanimi della Commissione vige il principio della maggioranza; in caso di messa ai voti non è ammessa l'astensione. Per le valutazioni di merito si procederà alla rilevazione della media aritmetica tra le votazioni dei membri della Commissione.
4. Le decisioni precedute da attività di interpretazione (quali quelle sulla esclusione o non esclusione di offerte irregolari) saranno sinteticamente motivate a verbale.

Art. 6 - Poteri

1. Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione avrà potere di richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici agli uffici della Società, senza necessità di seguire la via gerarchica.
2. I dipendenti consultati dovranno fornire la piena collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze e professionalità; su richiesta della Commissione potranno presenziare ai lavori funzionari del CET scrl, a titolo di consulenza e senza alcun diritto di intervenire nelle valutazioni e decisioni della Commissione stessa.
3. Quando ciò risulti obiettivamente necessario, la Commissione potrà altresì disporre l'acquisizione di professionalità esterne, con oneri a carico del CET scrl e senza sindacato della medesima.

Art. 7 – Funzionamento delle commissioni di gara

1. Le commissioni di gara deliberano con la presenza di tutti i propri componenti.
2. I componenti le commissioni di gara concorrono, in modo simultaneo ed in posizione di uguaglianza, all'esercizio della medesima funzione.
3. Il presidente delle commissioni di gara ha funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori comuni.

4. L'attività delle commissioni può articolarsi in fasi successive e separate, corrispondenti a singole sedute di gara, qualora si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
5. Le sedute di gara possono essere sospese, per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione di approfondimenti tecnico-giuridici utili ai fini delle decisioni da assumere.

Art. 9 – Lavori delle commissioni di gara

1. lavori delle commissioni di gara consistono nell'accertamento dell'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, nell'apertura dei plichi contenenti le offerte e nell'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
2. Per ciascuna seduta di gara, di tutte le operazioni compiute dalle commissioni viene dato atto in apposito processo verbale sottoscritto dal presidente, dagli altri componenti e dal segretario.
3. Tutti i verbali di gara e la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria sono approvati con il provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui al comma 5 art. 11 d.lgs. 163/06 .

Art. 10 - Responsabilità

1. Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Amministrazione del CET scrl e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

Art. 11 - Ricorsi

1. L'esame degli eventuali ricorsi presentati da concorrenti sull'esito della gara è di competenza della Società; potrà essere unicamente richiesta ai membri della Commissione attività di delucidazione circa le decisioni assunte e le relative motivazioni.
2. All'accoglimento di ricorso può seguire una delle seguenti attività:
   a) correzione del punteggio attribuito, ove il medesimo abbia carattere aritmetico;
   b) nuova valutazione di tutti i punteggi conseguiti dai vari concorrenti per la voce su cui è stato presentato il ricorso accolto, ad opera di diversa Commissione di gara, appositamente nominata, operante peraltro con i criteri di valutazione già definiti;
   c) ripetizione dell'intero procedimento di gara, ad opera di diversa Commissione e con i criteri di punteggio dalla medesima stabiliti.

Art. 12 - Garanzie

1. I dipendenti della Società sono esonerati da ogni vincolo gerarchico per ciò che concerne l'espletamento del mandato di membri o di segretari di Commissioni e ciò sia all'interno della Commissione in cui operano, sia nei confronti della Società.
2. Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno in alcun caso essere motivo di vantaggio ovvero di pregiudizio per il dipendente.
3. Analogo principio si applica ai funzionari e dipendenti di CET scrl della cui collaborazione la Commissione si sia avvalsa ai sensi del precedente art. 6).

Art. 13 - Indennità

1. Nella decisione di nomina della Commissione (e comunque prima dell'inizio dei lavori della medesima), con riguardo all'entità ed alla natura della gara, sarà disposto in merito alle indennità, rimborsi e quant'altro attribuibili al Presidente, ai membri della Commissione ed al Segretario.
2. E' attribuito al Presidente, a ciascun Membro ed al Segretario della Commissione, per quanto previsto al comma 1 e per l'intero iter della gara di appalto, un corrispettivo forfetario, calcolato in base al valore stimato di ciascun contratto da aggiudicare ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 163/2006, nella misura di:
   a) € 200,00 lordi per gare con valore stimato del contratto minori a € 500.000,00.
   b) € 500,00 lordi per gare con valore stimato del contratto tra € 1.000.000,00 e € 500.000,00.
   c) € 1.000,00 lordi per gare con valore stimato del contratto tra € 5.000.000,00 e € 1.000.001,00.
   d) € 2.000,00 lordi per gare con valore stimato del contratto maggiori a € 5.000.001,00.
3. Diverse determinazioni in merito al corrispettivo previsto al comma 2 potranno essere motivatamente adottate nella decisione di lancio della gara, ove lo richiedano le particolari caratteristiche della gara stessa e/o la presenza di membri esterni.

Art. 14 -Norma transitoria

1. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti in corso d'esecuzione e per quelli i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati all'entrata in vigore.

Art. 15 - Rinvio a norme e validità

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia.
2. L'entrata in vigore di nuova normativa in contrasto con il presente regolamento costituisce causa di decadenza dello stesso.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento sarà approvato con verbale del Consiglio del CET scrl, avvallato dall'assemblea dei soci, adottato con determina del Dirigente ed entrerà in vigore dalla data di esecutività del citato provvedimento.